

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 maggio 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 13 marzo 2008, n. 3.

**Modificazioni al regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione) . . . . .** Pag. 3

#### REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 2008, n. 3/R.

**Regolamento regionale recante: «Integrazioni al regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R (Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 «Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi»)» . . . . .** Pag. 3

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2007, n. 3.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 «Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano» e successive modificazioni . . . . .** Pag. 4

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2007, n. 4.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria) . . . . .** Pag. 6

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2007, n. 5.

**Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2006. . . . .** Pag. 6

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 14 febbraio 2007, n. 4.

**Interventi per favorire l'accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali. . . . .** Pag. 6

LEGGE PROVINCIALE 14 febbraio 2007, n. 5.

**Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) . . . . .** Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 2007, n. 6.

**Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2005** Pag. 12

LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 2007, n. 7.

**Modifiche della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) nonché della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, in materia di edilizia abitativa e disposizioni sulle società partecipate dalla Provincia. . . . .** Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 27 marzo 2007, n. 8.

**Modificazioni delle leggi provinciali 28 marzo 2003, n. 4, in materia di agricoltura, 23 novembre 1978, n. 48, e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di foreste. Interventi per favorire l'economia montana . . . . .** Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 3 aprile 2007, n. 9.

**Disposizione in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura . . . . .** Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 3 aprile 2007, n. 10.

**Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza** ..... Pag. 14

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2007, n. 25.

**Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006 in materia delle strade del vino** ..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2007, n. 26.

**Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena** ..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2007, n. 27.

**Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo** ..... Pag. 23

## REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 13 marzo 2008, n. 3.

**Modificazioni al regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 14 del 1° aprile 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazione all'art. 3*

1. Dopo il numero 14) della lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione), è aggiunto il seguente:

«14-bis) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».

Art. 2.

*Sostituzione delle schede dell'allegato A*

1. Le schede nn. 2, 3, 6, 9, 11 e 17 contenute nell'allegato A al regolamento regionale n. 2/2006 sono sostituite dalle corrispondenti schede contenute nell'allegato A al presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 13 marzo 2008

CAVERI

(Omissis)

08R0264

## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 2008, n. 3/R.

**Regolamento regionale recante: «Integrazioni al regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R (Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 "Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi")».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 20 marzo 2008)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8

Visto il regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-8428 del 17 marzo 2008;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante:

«Integrazioni al regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R (Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 "Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi")».

Art. 1.

*Integrazioni all'art. 2 del regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R*

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R, è aggiunta, infine, la seguente:

«f-bis) ambiente e pianificazione del territorio».

2. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R, è inserita la seguente:

«f-bis) biologi, naturalisti e dottori forestali;».

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 5-bis nel regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R*

1. Dopo l'art. 5 del regolamento regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R, è aggiunto, infine, il seguente:

«Art. 5-bis. (Cessazione e sostituzione degli esperti). — 1. Le dimissioni dei componenti del gruppo di esperti del servizio di consulenza regionale di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate al Presidente della Giunta regionale.

2. Le richieste di sostituzione degli esperti, cessati per qualsiasi causa dall'incarico, sono inoltrate per la nuova designazione alle associazioni degli enti locali che hanno designato l'esperto da sostituire.

3. Il Presidente della Giunta regionale promuove le sostituzioni non oltre quindici giorni dalla notizia della vacanza dell'incarico.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 18 marzo 2008

MERCEDES BRESSO

08R0261

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2007, n. 3.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 «Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano» e successive modificazioni.**

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/1-II del 30 ottobre 2007)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. L'art.1 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Natura delle Camere*). — 1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano sono enti autonomi di diritto pubblico a struttura rappresentativa, dotati di personalità giuridica e di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. Hanno sede nel capoluogo della rispettiva provincia e la loro competenza si estende alla intera circoscrizione provinciale.

3. Nelle disposizioni della presente legge le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono indicate con il termine di "Camere".».

#### Art. 2.

1. Dopo l'art.1 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Potestà statutaria*). — 1. In conformità ai principi della presente legge, alle Camere è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

- a) l'organizzazione delle Camere;
- b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
- c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
- d) le forme di partecipazione.».

#### Art. 3.

##### *Attribuzione e compiti delle Camere*

1. Al primo trattino del terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è anteposto il seguente:

«provvedono alla tenuta del Registro delle imprese;».

2. Dopo il terzo comma dell'art.3 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, è inserito il seguente:

«Le Camere possono tra l'altro:

- promuovere l'arbitrato e la conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
- predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché istituire servizi di mediazione;
- promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
- promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art.2601 del codice civile.».

#### Art. 4.

##### *Aziende, società, gestioni, servizi speciali camerali*

1. Nel comma 1 dell'art.4 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni, le parole «Le Camere, secondo le attribuzioni ad esse conferite, possono, mediante deliberazione di esclusiva competenza del Consiglio camerale:» sono sostituite dalle parole «Le Camere possono:».

#### Art. 5.

1. L'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Composizione e durata in carica del Consiglio camerale*). — 1. Il numero dei componenti il Consiglio camerale è fissato in quarantasette membri, di cui:

a) quarantacinque consiglieri in rappresentanza delle imprese dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo, dei trasporti e delle spedizioni, del credito, delle assicurazioni, dei servizi alle imprese e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della rispettiva provincia di appartenenza; nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;

b) due consiglieri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

2. In ogni caso, alle imprese dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio spetta almeno la metà del numero dei componenti.

3. Gli statuti delle Camere possono inoltre prevedere la partecipazione al Consiglio camerale di ulteriori componenti, in rappresentanza dei liberi professionisti, in numero non superiore a tre.

4. Il Consiglio dura in carica cinque anni.».

#### Art. 6.

1. L'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Disposizioni per la nomina dei membri del Consiglio camerale*). — 1. Gli statuti delle Camere definiscono la ripartizione dei consiglieri, tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.

2. Gli statuti delle Camere definiscono altresì la ripartizione degli eventuali seggi attribuiti ai rappresentanti delle libere professioni, nel rispetto del principio di rappresentatività e di rilevanza per i settori economici.

3. I criteri generali di ripartizione, le modalità di designazione ed i ricorsi contro la determinazione del numero dei rappresentanti sono stabiliti dal regolamento regionale.

4. Alle designazioni dei membri del Consiglio provvedono, su richiesta del Segretario generale della rispettiva Camera e nel termine dallo stesso fissato, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori ed, eventualmente, gli ordini professionali maggiormente rappresentativi. Qualora le designazioni richieste siano incomplete, il Segretario generale richiede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le designazioni mancanti.

5. Il nuovo Consiglio è convocato in prima seduta dal consigliere più anziano di età entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 3.

6. Alla convalida dei designati provvede il Consiglio camerale neocostituito nella sua prima riunione.».

## Art. 7.

1. L'art. 10 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Compiti del Consiglio camerale*). — 1. Il Consiglio approva lo statuto e le relative modifiche.

2. Il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta camerale e nomina il Collegio dei revisori dei conti.

3. Il Consiglio approva il preventivo economico, le sue variazioni ed il bilancio di esercizio.

4. Il Consiglio, con mozione motivata esprime la sfiducia e determina la revoca della Giunta e del suo Presidente.

5. Il Consiglio delibera l'istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali, nonché di uffici staccati in comuni della circoscrizione provinciale.

6. Nell'ambito delle materie di competenza camerale, il Consiglio promuove iniziative ed esprime pareri e voti sulle questioni di carattere generale, le quali siano sottoposte alla Camera dalla Regione, dalle Province o da altri enti locali o dai singoli componenti il Consiglio.

7. Il Consiglio pronuncia la decadenza dei componenti degli organi nei casi previsti dall'art. 15.

8. Il Consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie entro i termini previsti dallo statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio e del preventivo, e in sessioni straordinarie da tenersi quando lo stabilisca il Presidente o lo richiedano la Giunta o almeno un quarto dei membri del Consiglio stesso.

9. Per la trattazione di determinati argomenti, il Consiglio può costituire apposite commissioni, comitati o gruppi di studio e di lavoro, aperti anche alla partecipazione di esperti esterni, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati di volta in volta mediante appositi regolamenti camerale.»

## Art. 8.

*Vicepresidente della Giunta camerale*

1. Il terzo ed il quarto comma dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Il Presidente nomina, con proprio provvedimento, fra i membri della Giunta uno o due Vicepresidenti.

Per la Camera di Bolzano, il o un Vicepresidente deve appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene il Presidente.»

## Art. 9.

*Collegio dei revisori*

1. Nel primo comma dell'art. 13 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti sono designati dalla Giunta della Provincia autonoma competente.»

## Art. 10.

*Cause di decadenza degli organismi camerale*

1. Nel comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 7 ottobre 1988, n. 22 le parole «o vengano sostituiti a richiesta degli organismi designanti» sono soppresse.

## Art. 11.

1. L'art. 16 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Modalità di adozione delle deliberazioni camerale*). — 1. Le deliberazioni degli organi camerale sono adottate, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, in presenza della maggioranza asso-

luta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Le deliberazioni di approvazione e di modifica dello statuto camerale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti.

3. Le deliberazioni consiliari di elezione della Giunta, del Presidente e di sfiducia nei confronti degli stessi, nonché le deliberazioni consiliari per l'istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali, nonché di uffici staccati in comuni della circoscrizione provinciale sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Le deliberazioni aventi per oggetto persone fisiche sono adottate a scrutinio segreto, qualora richiesto.

5. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Le deliberazioni degli organi camerale, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, devono essere esposte all'albo camerale per la durata di otto giorni consecutivi».

## Art. 12.

1. L'art. 19 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Finanziamento delle Camere*). — 1. Il finanziamento delle Camere è assicurato dalle seguenti entrate:

a) dal diritto annuale determinato ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni;

b) dai diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) dai contributi previsti da leggi dello Stato, della Regione, della Provincia autonoma, corrispettivi previsti da convenzioni e in relazione a particolari attribuzioni delle Camere;

d) dai contributi a carico dello Stato a titolo di corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale esercitate in ordine e per conto della pubblica amministrazione;

e) dai proventi derivanti dalla gestione di attività o dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

f) dai contributi volontari, lasciti e donazioni;

g) da altre entrate e contributi.»

## Art. 13.

1. L'art. 25 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Trasmissione di atti delle Camere*). — 1. Al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale fra le province e le camere, le stesse trasmettono il programma delle attività, il preventivo di esercizio e le sue variazioni, nonché il bilancio di esercizio.

2. Le province possono richiedere alle Camere atti e notizie sulla gestione amministrativa e finanziaria degli enti, in relazione al perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei rapporti finanziari, di contenimento della spesa pubblica e di attuazione degli accordi programmatici.»

## Art. 14.

1. L'art. 29 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Controllo sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*). — 1. La Provincia rispettivamente competente esercita il controllo sugli organi camerale, in particolare per i casi di mancato funzionamento o di mancata costituzione.

2. I Consigli camerale sono sciolti con decreto del Presidente della Provincia:

a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge;

b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

c) nel caso di mancata elezione del Presidente.

3. Nell'ipotesi di mancata approvazione nei termini statuari del preventivo economico o del bilancio di esercizio senza che sia stato predisposto dalla Giunta camerale il relativo progetto, il Presidente della Provincia nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini statuari il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta, il Presidente della Provincia assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri della Camera, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del Consiglio.

4. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

#### Art. 15.

##### *Abrogazione di norme*

1. Gli articoli 9, comma 3, 24, 26, 27 e 28 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

#### Art. 16.

##### *Adeguamento degli statuti camerale*

1. Le Camere adeguano i propri statuti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancato adeguamento dello statuto entro il termine indicato dal comma 1, la Giunta provinciale rispettivamente competente diffida la Camera inadempiente a provvedere entro novanta giorni. Scaduto tale termine, la Giunta provinciale scioglie il Consiglio camerale inadempiente ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera a) della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni.

#### Art. 17.

##### *Testo unico*

1. La Giunta regionale è autorizzata a compilare il testo unificato delle leggi regionali vigenti sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, senza introdurre alcuna modifica.

2. Il testo unificato sarà approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 ottobre 2007

DELLAI

07R0772

#### LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2007, n. 4.

### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 18 dicembre 2007)*

*(Omissis).*

08R0103

#### LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2007, n. 5.

### **Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2006.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 18 dicembre 2007)*

*(Omissis).*

08R0104

### **REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)**

#### LEGGE PROVINCIALE 14 febbraio 2007, n. 4.

### **Interventi per favorire l'accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9/I-II del 27 febbraio 2007)*

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La provincia autonoma di Trento sostiene l'attività degli ordini e dei collegi trentini delle professioni regolamentate volta a promuovere l'accesso alla professione e la formazione continua degli iscritti agli ordini e ai collegi medesimi mediante l'organizzazione di percorsi formativi volti a:

a) perseguire, favorire e migliorare la preparazione agli esami di Stato;

b) perseguire, favorire e migliorare la formazione continua e l'aggiornamento degli iscritti agli albi e ai registri degli ordini e dei collegi.

#### Art. 2.

##### *Beneficiari*

1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti da questa legge gli ordini e i collegi trentini delle professioni intellettuali che organizzano, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta dalla vigente legislazione e dai rispettivi statuti, percorsi formativi per l'accesso alla professione e per la formazione continua degli iscritti.

2. Gli ordini e i collegi professionali possono beneficiare dei finanziamenti previsti da questo articolo anche nel caso in cui affidino l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi previsti dal comma 1 ad altri organismi da essi promossi o individuati secondo criteri e modalità stabiliti dalla giunta provinciale.

## Art. 3.

*Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti*

1. Con deliberazione della giunta provinciale da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione e per la concessione dei finanziamenti previsti da questa legge e, in particolare:

- a) le modalità di presentazione delle domande, anche da parte degli organismi previsti dall'art. 2, comma 2;
- b) le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari;
- c) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi.

## Art. 4.

*Accordi di programma e convenzioni*

1. In relazione alla materia disciplinata da questa legge, la provincia può destinare parte delle risorse stanziare nel bilancio per le politiche a sostegno della qualità nelle professioni al finanziamento di accordi di programma o di convenzioni con ordini professionali, anche con il coinvolgimento di università e di centri di ricerca e di alta formazione professionale, allo scopo di concorrere e di sostenere i processi di formazione permanente nonché di promuovere, di implementare e di sostenere la definizione e l'utilizzo di strumenti e di metodologie in favore della tutela della qualità dell'attività professionale, anche attraverso forme di certificazione di processo e di prodotto.

2. Gli accordi di programma e le convenzioni previsti dal comma 1, anche in attesa della riforma degli ordinamenti delle professioni e degli ordini professionali, sono volti alla promozione di iniziative e di interventi che favoriscono in particolare:

- a) la certificazione, con riferimento a standard europei, della qualità dei servizi professionali anche in base all'utilizzo delle forme di esercizio associato della professione nonché di attività interprofessionali;
- b) la promozione dell'adozione e dell'utilizzo di metodologie e di procedure certificate per assicurare la qualità e la trasparenza del rapporto tra il cittadino-cliente e il professionista;
- c) l'adozione di metodologie e di strumenti operativi per sostenere la formazione continua dei professionisti e la certificazione dei crediti professionali per attività svolte e per la formazione erogata e frequentata, nel rispetto delle discipline nazionali e comunitarie;
- d) l'adozione di metodologie per il monitoraggio della qualità dei servizi professionali.

3. Gli accordi di programma e le convenzioni individuano altresì le modalità di svolgimento, di verifica e di finanziamento delle iniziative e degli interventi secondo criteri di efficacia e di adeguatezza.

## Art. 5.

*Consulta provinciale*

1. La provincia convoca annualmente i rappresentanti degli ordini e dei collegi trentini delle professioni, al fine di promuovere il coordinamento e la verifica degli interventi e delle attività previste da questa legge e di costituire sede di confronto tra la provincia e i predetti ordini e collegi.

2. La provincia promuove inoltre il confronto con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale e con il consiglio delle autonomie locali, al fine di qualificare gli interventi previsti da questa legge attraverso la conoscenza dei bisogni del cittadino-cliente.

## Art. 6.

*Disposizione finale*

1. Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalle leggi provinciali relative alle professioni il cui ordinamento rientra nelle competenze della provincia.

## Art. 7.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per i fini di cui all'art. 3 e autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007 e 2008.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.5.210).

3. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 5 febbraio 2007

DELLAI

07R0587

## LEGGE PROVINCIALE 14 febbraio 2007, n. 5.

**Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9/1/II del 27 febbraio 2007)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

**SVILUPPO, COORDINAMENTO**

**E PROMOZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI**

## Art. 1.

*Principi generali e finalità*

1. Le disposizioni del capo I di questa legge sono volte al riconoscimento del ruolo specifico dei giovani di entrambi i sessi nei processi di sviluppo sociale ed economico e promuovono iniziative formative, sociali, culturali e ricreative volte a favorire la maturazione della loro personalità e la loro integrazione attiva nella società e nelle istituzioni. La provincia sostiene la capacità progettuale e creativa dei giovani, promuove la loro rappresentanza nella società, sia come singoli sia nelle libere forme associative, e favorisce la costituzione di nuove realtà associative giovanili o rivolte ai giovani, nonché il rafforzamento di quelle già esistenti, attraverso interventi coordinati con gli enti locali, con soggetti pubblici e privati, in particolare del volontariato, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

2. Per conseguire le finalità previste dal comma 1, la provincia promuove processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani e individua i comuni e le comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), quali soggetti strategici di livello territoriale per lo sviluppo delle politiche stesse.

3. La Provincia promuove e sostiene interventi a favore dei giovani secondo le linee tracciate dall'Unione europea e favorisce prioritariamente quelli volti a migliorare la conoscenza, la formazione, la mobilità, l'inserimento professionale e l'inclusione sociale. In particolare la Provincia:

a) favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della società, come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;

b) favorisce la creazione e la disponibilità per i giovani di luoghi e strumenti che li supportino nello sviluppo della personalità;

c) promuove condizioni adeguate alla realizzazione di una comunità competitiva e solidale capace di orientare e accompagnare i giovani nelle fasi più importanti di transizione della propria vita;

d) favorisce lo sviluppo nei giovani di un'identità territoriale e della capacità di percepire l'appartenenza al mondo globale;

e) promuove e sostiene iniziative volte al rafforzamento dell'intersettorialità, dell'innovazione e della trasversalità delle politiche realizzate dai diversi soggetti coinvolti nella materia;

f) promuove il sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna;

g) favorisce lo sviluppo di rapporti intergenerazionali;

h) assicura l'accesso dei giovani ad un'efficace comunicazione e informazione;

i) promuove e sostiene la funzione educativa delle famiglie e degli operatori che a vario titolo interagiscono con la realizzazione degli interventi;

j) promuove e rafforza i valori dell'interculturalità, dell'inclusione sociale e della solidarietà.

4. I soggetti che concorrono alla realizzazione degli interventi previsti da questo capo si conformano ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, partecipazione e leale collaborazione; a tal fine la Provincia riconosce e valorizza l'autonomia progettuale e la libertà d'iniziativa e di sperimentazione dei comuni e delle comunità nonché di soggetti privati, purché senza scopo di lucro.

5. La Provincia, anche attraverso la valorizzazione delle risorse del sistema educativo provinciale, promuove la formazione e la qualificazione dei soggetti responsabili dei processi educativi, nell'ottica di assicurare le condizioni di un'effettiva inclusione sociale e di consentire ai giovani pari opportunità in ordine alla costruzione di un progetto di vita personale.

6. Gli interventi previsti da questo capo sono rivolti ai giovani di entrambi i sessi, anche stranieri, che vivono in provincia di Trento.

#### Art. 2.

##### *Interventi delle politiche giovanili*

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 1, la Provincia promuove, coordina e sostiene i seguenti interventi:

a) la conoscenza, l'analisi e il monitoraggio dei processi riguardanti la condizione giovanile, contestualizzandoli a livello locale;

b) lo sviluppo, delle forme più ampie di aggregazione, associazionismo e cooperazione tra i giovani;

c) l'incattivazione della partecipazione alle attività di volontariato, di educazione alla pace e alla convivenza, di dialogo interetnico e interreligioso e di sviluppo delle pari opportunità;

d) gli scambi socio-culturali a carattere interregionale, nazionale e internazionale;

e) la realizzazione di attività e strutture educative, culturali e ricreative con particolare attenzione a quelle artistiche;

f) la formazione di un sistema di informazione coordinato e attivo a supporto delle necessità del mondo giovanile;

g) l'attuazione di interventi per facilitare e promuovere l'autonomia personale dei giovani e la transizione alla vita adulta, anche per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e di fragilità personale o sociale;

h) l'attivazione di politiche che favoriscano l'autonomia abitativa dei giovani, l'accesso al credito e le opportunità lavorative;

i) la realizzazione di interventi di formazione e supporto per i funzionari degli enti pubblici, gli educatori, i genitori e le loro associazioni, gli animatori e gli operatori che lavorano, su base volontaria o professionale, con i gruppi e le associazioni giovanili;

j) la facilitazione di esperienze di associazionismo giovanile a vario indirizzo e di effettiva partecipazione alle istituzioni e alla vita della comunità;

k) la valorizzazione delle esperienze di servizio civile, secondo quanto disciplinato dal capo II;

l) lo sviluppo tra i giovani della cultura del lavoro e delle professioni, d'impresa e di autoimprenditorialità;

m) la formazione lungo tutto l'arco della vita, volta alla valorizzazione delle acquisizioni formali e non formali dei giovani anche al fine dell'orientamento personale, scolastico e lavorativo;

n) altre iniziative coerenti con le finalità previste dall'art. 1.

#### Art. 3.

##### *Indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili*

1. In armonia con il programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale approva, sentita la consulta prevista dall'art. 10, un atto di indirizzo per le politiche giovanili, di durata corrispondente alla legislatura e aggiornabile annualmente, che definisce:

a) gli obiettivi generali e gli indirizzi relativi agli interventi, ai progetti articolati per fasce di età e alle azioni delle politiche giovanili da realizzarsi direttamente, da parte dei comuni, delle comunità o di altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro operanti in materia, anche al fine del coordinamento e del sostegno degli stessi;

b) la tipologia dei progetti e le relative modalità attuative;

c) i dati e le informazioni da acquisire ai fini della valutazione e del monitoraggio delle singole iniziative.

2. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. In prima applicazione l'atto di indirizzo per le politiche giovanili è approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Gli assessori provinciali competenti alla realizzazione di interventi a favore dei giovani, unitamente ad eguale numero di rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, costituiscono il coordinamento provinciale per le politiche giovanili, al fine del raccordo intersettoriale delle politiche e dell'integrazione dei diversi strumenti.

#### Art. 4.

##### *Soggetti delle politiche giovanili*

1. Ai fini di questo capo, sono soggetti delle politiche giovanili:

a) la Provincia e i suoi enti strumentali;

b) i comuni, le comunità e, fino alla costituzione delle comunità i comprensori, nonché le rispettive forme associative;

c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni tra giovani, tra genitori e di promozione sociale, le fondazioni, gli oratori attraverso le parrocchie, le altre associazioni private senza scopo di lucro.

#### Art. 5.

##### *Funzione sociale ed educativa degli oratori*

1. In relazione a quanto previsto da questo capo e dalla legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), la Provincia riconosce, nell'ambito di un sistema integrato di interventi a favore dei giovani, la funzione educativa, formativa, sociale, nonché di aggregazione svolta attraverso le attività di oratorio o similari, che costituiscono uno degli strumenti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, anche portatori di handicap, che vi accedono spontaneamente.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire, in stretto rapporto con le famiglie, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione di minori, adolescenti e giovani, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi volti a prevenire l'emarginazione sociale, il disagio e la devianza minorile, nonché a proporre itinerari formativi di rilevanza culturale e sociale, condividendo l'istanza educativa della famiglia o supplendo alla stessa in caso di condizioni minorili disagiate.

#### Art. 6.

##### *Strumenti per la realizzazione delle iniziative*

1. I soggetti individuati dall'art. 4, in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'art. 3, possono, tra l'altro, operare attraverso:

a) bandi emanati dalle comunità o in via sussidiaria dalla Provincia e dai comuni rivolti ai soggetti previsti dall'art. 4, lettere b) e c), per la realizzazione di progetti relativi a determinati assi tematici; i bandi definiscono i contenuti e i criteri per la selezione dei progetti, le modalità di presentazione degli stessi nonché i limiti temporali e di costo per il loro sviluppo;

b) piani giovani di zona che rappresentano una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell'attivazione, anche in via sperimentale, di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità nei confronti delle nuove generazioni; i piani giovani di zona sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli di cui all'art. 9, comma 2, secondo le modalità e i criteri individuati dall'atto di indirizzo previsto dall'art. 3; i piani giovani di zona si raccordano con le forme collaborative attivate ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), laddove esistenti;

c) piani d'ambito che definiscono progetti afferenti a particolari tematiche e coinvolgono giovani appartenenti a specifiche categorie della comunità trentina; i piani d'ambito sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli di cui all'art. 9, comma 2;

d) progetti strategici che sono strumenti operativi che si caratterizzano prevalentemente per l'innovatività o l'intersettorialità; i progetti strategici possono essere definiti e realizzati direttamente dalla Provincia ovvero da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, sulla base degli indirizzi, dei criteri e delle modalità operative determinate dall'atto di indirizzo previsto dall'art. 3.

2. Accanto alle iniziative previste da bandi e piani, i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), possono proporre iniziative rivolte ai giovani, agli enti locali e, per particolari azioni di valenza provinciale, alla Provincia, così come possono essere chiamati dagli stessi a realizzarle.

#### Art. 7.

##### *Servizi a favore dei giovani*

1. La Provincia e gli enti locali riconoscono e sostengono le iniziative di associazioni e organizzazioni che offrono un servizio di supporto alle iniziative gestite direttamente dai giovani o da loro associazioni, consistente in servizi tecnici, assistenza amministrativa e burocratica, sottoscrizione di contratti, assicurazioni e garanzie.

2. Con specifico regolamento provinciale o con atti degli enti locali si provvede a disciplinare le modalità di attuazione e finanziamento delle attività previste dal comma 1.

#### Art. 8.

##### *Interventi per la promozione di centri giovanili*

1. Fino al trasferimento delle funzioni ai comuni per l'esercizio associato secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006, la Provincia, tramite i piani giovani di zona previsti dall'art. 6, comma 1, lettera b), o, in mancanza, previa valutazione delle necessità dei singoli territori, di concerto con gli enti locali, programma e finanzia fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile la realizzazione di strutture pubbliche da destinare a centri giovanili, la cui gestione è affidata agli enti locali stessi o, tramite convenzioni, ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c). Tali contributi possono essere concessi prevalentemente per favorire lo sviluppo di azioni e iniziative già attivate.

2. La Giunta provinciale, sentita la consulta prevista dall'art. 10, stabilisce le caratteristiche minime per l'utilizzo e l'accesso alle strutture di cui al comma 1.

#### Art. 9.

##### *Partecipazione*

1. La Provincia, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali, promuove forme di partecipazione e consultazione dei giovani nonché dei soggetti operanti in favore dei giovani, con lo scopo di valutare gli effetti e gli esiti delle attività svolte e di migliorare le politiche giovanili.

2. Alla promozione e valorizzazione della partecipazione dei giovani concorrono anche gli enti locali e specifici tavoli di zona e d'ambito formati da soggetti pubblici e privati rappresentativi della zona o delle tematiche afferenti ad iniziative da realizzare.

#### Art. 10.

##### *Consulta provinciale per le politiche giovanili*

1. Alla programmazione e alla realizzazione degli interventi previsti da questa legge concorre, quale organo consultivo e propositivo, la consulta provinciale per le politiche giovanili. La consulta è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. È presieduta dall'assessore provinciale competente in materia di politiche giovanili o da un suo delegato ed è composta da:

a) cinque membri di associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), tre su designazione dell'assessore provinciale competente e due designati dalle minoranze del Consiglio provinciale;

b) il presidente della consulta provinciale degli studenti o un suo delegato;

c) il presidente del consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Trento o un suo delegato;

d) due rappresentanti dei tavoli relativi ai piani di zona e un rappresentante dei tavoli relativi ai piani d'ambito;

e) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

#### Art. 11.

##### *Osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani*

1. Presso l'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) è istituito un osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani.

2. L'osservatorio provvede in particolare a:

a) elaborare, con cadenza biennale, un rapporto sulla condizione dell'infanzia e dei giovani;

b) studiare, approfondire e analizzare la condizione dell'infanzia e dei giovani, al fine di favorire una lettura dinamica e fruibile dei processi riguardanti la condizione dell'infanzia e dei giovani in provincia;

c) concorrere alla verifica del grado di realizzazione delle politiche per l'infanzia e per i giovani;

d) realizzare e gestire servizi informativi e banche dati sulla condizione e sulle politiche per l'infanzia e per i giovani, utilizzando anche i dati acquisiti da altri soggetti che operano in materia, da mettere a disposizione degli organismi pubblici e privati e dell'associazionismo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

3. Il regolamento previsto dall'art. 42 della legge provinciale n. 5 del 2006 definisce la composizione e il funzionamento dell'osservatorio.

#### Art. 12.

##### *Formazione*

1. La Provincia, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, promuove la formazione e la qualificazione dei soggetti impegnati come operatori e volontari in attività rivolte al mondo giovanile.

2. La Provincia, ai fini del comma 1, si avvale dei seguenti soggetti:

a) enti già accreditati per la formazione in ambito educativo;

b) soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c);

c) soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b).

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare delle proposte formative che la Provincia valuta secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

#### Art. 13.

##### *Fondo per le politiche giovanili*

1. Per la realizzazione e la promozione degli interventi previsti da questo capo è istituito il fondo per le politiche giovanili.

2. La Provincia provvede all'individuazione degli interventi, da effettuarsi in forma diretta o indiretta, alla ripartizione del fondo e all'assegnazione dei finanziamenti nel limite dello stanziamento di bilancio e secondo le modalità e i criteri previsti dalla Giunta provinciale.

#### Art. 14.

##### *Valutazione*

1. La Giunta provinciale nomina il nucleo di valutazione composto da tre esperti di politiche giovanili di provata competenza, dei quali uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, un membro dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani e un funzionario del dipartimento competente in materia di politiche giovanili.

2. Il nucleo ha il compito di valutare gli interventi delle politiche giovanili e di diffonderne i risultati, conformandosi ai seguenti parametri:

a) l'efficacia degli interventi finanziati;

b) la capacità di valorizzare il volontariato per raggiungere gli obiettivi dell'intervento;

c) l'efficienza dei servizi erogati intesa come il rapporto fra i risultati raggiunti e le risorse impiegate;

d) la flessibilità nell'adeguare gli interventi ai bisogni in evoluzione.

3. Il nucleo di valutazione svolge il suo compito utilizzando in via prioritaria i seguenti strumenti:

a) l'autovalutazione di tutti gli attori delle politiche a favore dei giovani;

b) questionari da sottoporre a campione ai beneficiari degli interventi;

c) interviste dirette effettuate a campione rivolte ai beneficiari degli interventi.

4. Ai componenti del nucleo di valutazione spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali.

#### Art. 15.

##### *Regolamento*

1. La Provincia adotta norme regolamentari al fine dell'attuazione di questo capo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

#### Capo II

##### DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE PROVINCIALE

#### Art. 16.

##### *Oggetto e finalità*

1. La Provincia istituisce il servizio civile provinciale che svolge anche le funzioni attribuite alla Provincia al fine della realizzazione del Servizio civile nazionale in relazione a quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del Servizio civile nazionale).

2. Il servizio civile provinciale è finalizzato a:

a) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;

b) favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva nel rispetto e nella valorizzazione dei principi di uguaglianza, democraticità, tolleranza, pari opportunità e di solidarietà sociale;

c) valorizzare le forme di cittadinanza attiva dei giovani tramite l'esperienza diretta in uno specifico settore di intervento;

d) promuovere il senso di appartenenza alla comunità provinciale, nazionale e internazionale, sviluppando interventi di integrazione e coesione sociale;

e) promuovere la solidarietà e la cooperazione con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona, allo sviluppo della sensibilità intergenerazionale e all'educazione alla pace tra i popoli;

f) partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

g) promuovere e sostenere la formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolta anche in enti e amministrazioni operanti all'estero;

h) incentivare settori e azioni innovative per lo sviluppo di una cultura della pace e dello sviluppo sostenibile;

i) collaborare con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, con altre istituzioni regionali, nazionali o internazionali che condividano i principi ai quali è ispirato il servizio civile provinciale, per armonizzare e potenziare gli interventi.

## Art. 17.

*Soggetti del servizio civile provinciale*

1. I soggetti del servizio civile provinciale sono:

- a) la Provincia, che provvede alle funzioni previste dall'art. 18;
- b) gli enti e le organizzazioni, iscritti all'albo previsto dall'art. 20, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi previsti da questo capo attraverso la realizzazione di progetti;
- c) i destinatari degli interventi e dei progetti individuati dall'art. 21.

## Art. 18.

*Funzioni della Provincia*

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 64 del 2001 e dalle relative disposizioni attuative, la Provincia per la realizzazione del servizio civile provinciale:

- a) favorisce la divulgazione dei principi ispiratori e la diffusione dell'informazione sul servizio civile per promuoverne lo sviluppo, anche territoriale;
- b) promuove e sostiene interventi di formazione sul servizio civile rivolti ai giovani e agli operatori;
- c) individua i criteri e le modalità per la realizzazione dei progetti di servizio civile e provvede alla loro valutazione, all'approvazione, al monitoraggio e controllo della loro gestione ed alla verifica dei risultati;
- d) istituisce e cura l'albo provinciale del servizio civile suddiviso nella sezione nazionale e nella sezione provinciale;
- e) attua ogni intervento e iniziativa utili o necessari per il perseguimento degli obiettivi del servizio civile.

2. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Provincia può avvalersi di soggetti pubblici e privati individuati secondo quanto disposto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

3. La Provincia è autorizzata a stipulare con l'Ufficio nazionale per il servizio civile un protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352 (Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230).

## Art. 19.

*Piano provinciale del servizio civile*

1. Per la realizzazione degli interventi relativi al servizio civile provinciale la Giunta provinciale approva, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, un piano di durata triennale che può essere aggiornato annualmente; il piano individua in particolare:

- a) le linee guida, gli indirizzi e gli obiettivi da promuovere e realizzare;
- b) gli interventi da realizzare e le priorità degli stessi;
- c) gli standard, i criteri e le modalità di presentazione dei progetti da parte degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo di cui all'art. 20;
- d) le modalità di gestione del fondo provinciale per il servizio civile previsto dall'art. 23;
- e) i criteri e le modalità di determinazione del numero di giovani da impegnare in progetti del servizio civile provinciale, nei limiti della disponibilità finanziaria del fondo.

## Art. 20.

*Albo provinciale del servizio civile*

1. L'albo provinciale del servizio civile contiene l'elenco dei soggetti iscritti nella sezione nazionale e quello dei soggetti iscritti nella sezione provinciale. Al fine dell'iscrizione nella sezione nazionale i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 64 del 2001. Nella sezione provinciale sono automaticamente iscritti i soggetti iscritti nella sezione nazionale. Possono altresì essere iscritti nella sezione provinciale i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) esercitino l'attività senza scopo di lucro;
- b) dispongano di capacità organizzativa e di possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile provinciale;
- c) posseggano corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'art. 16, comma 2;
- d) svolgano l'attività continuativamente da almeno due anni;
- e) abbiano sottoscritto il codice di impegno comportamentale definito dalla Giunta provinciale.

## Art. 21.

*Destinatari degli interventi e dei progetti*

1. I destinatari degli interventi e dei progetti del servizio civile provinciale sono gli operatori che concorrono alla realizzazione del servizio e i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventotto anni.

2. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità per l'ammissione dei giovani al servizio civile provinciale, le modalità di accesso, la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego, i trattamenti economici e giuridici.

## Art. 22.

*Consulta provinciale per il servizio civile*

1. La Giunta provinciale istituisce la consulta provinciale per il servizio civile, quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto della Provincia con gli enti e le organizzazioni di servizio civile iscritti all'albo previsto dall'art. 20.

2. La consulta è composta da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri rappresentanti degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo. Alle sedute della consulta partecipa al fine del coordinamento il responsabile della struttura provinciale competente in materia di servizio civile.

3. La consulta presenta alla Giunta provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento del servizio civile in provincia di Trento e fornisce alla stessa proposte al fine della programmazione degli interventi da realizzare.

4. Le modalità di individuazione dei componenti, le funzioni, le modalità di funzionamento della consulta sono stabilite dal regolamento previsto dall'art. 24.

5. Ai componenti della consulta spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.

## Art. 23.

*Fondo provinciale per il servizio civile*

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti da questo capo è istituito il fondo provinciale per il servizio civile al quale concorrono:

- a) le quote delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile;
- b) le assegnazioni annuali iscritte nel bilancio della Provincia;
- c) altri stanziamenti per il servizio civile provinciale messi a disposizione dallo Stato, da enti pubblici e fondazioni bancarie;
- d) le donazioni di soggetti pubblici e privati.

**Art. 24.**  
*Regolamento*

1. La Provincia adotta norme regolamentari al fine dell'attuazione di questo capo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

*Capo III*

MODIFICAZIONI, ABROGAZIONI

E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

**Art. 25.**

*Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5  
(Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)*

1. All'art. 71 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) non residenti in provincia che frequentano istituzioni scolastiche e formative del sistema, nei casi e nei limiti nonché secondo le modalità e i criteri previsti dai regolamenti, a tal fine la Provincia può stipulare specifiche intese con la regione interessata.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Possono usufruire dei servizi e degli interventi previsti dall'art. 72 anche gli studenti residenti in provincia di Trento che frequentano un percorso di istruzione o formazione, al termine del quale siano rilasciati titoli e qualifiche validi a livello nazionale, al di fuori del territorio provinciale nei casi e nei limiti nonché secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento.».

2. All'art. 72, comma 1, lettera e) tra le parole: «e alloggio,» e le parole: «per le spese di trasporto» sono inserite le parole: «alle spese per la mensa,».

**Art. 26.**

*Abrogazioni e disposizioni transitorie*

1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) art. 13 (Fondo per le politiche giovanili) della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;

b) art. 10-bis (Servizio civile) della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8;

c) commi 4 e 7 dell'art. 89 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

d) art. 15 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15;

e) art. 76 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

2. In relazione alle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi e delle disposizioni di carattere generale previsti da questa legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di carattere generale previgenti, relative alle corrispondenti disposizioni contenute in questa legge.

**Art. 27.**

*Norme finanziarie*

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 14 febbraio 2007

DELLAI

(Omissis)

**07R0588**

**LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 2007, n. 6.**

**Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2005.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 3 aprile 2007)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento*

1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2005 è approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

**Art. 2.**

*Entrate*

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2005, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 4.756.844.638,77 euro.

2. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004, ammontanti a 4.013.807.325,72 euro, risultano riaccertati, per effetto di maggiori o minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2005, in 4.010.897.249,21 euro.

3. I residui attivi alla fine dell'esercizio finanziario 2005 ammontano complessivamente a 3.871.893.109,48 euro, di cui 1.051.117.002,11 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 2005 e 2.820.776.107,37 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

**Art. 3.**

*Spese*

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2005, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 4.811.308.468,44 euro.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004, ammontanti a 3.476.705.637,52 euro, risultano stabiliti, per effetto di economie e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2005, in 3.381.115.524,64 euro.

3. I residui passivi alla fine dell'esercizio finanziario 2005 ammontano complessivamente a 3.318.504.920,32 euro, di cui 1.559.468.026,83 euro per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 2005 e 1.759.036.893,49 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

#### Art. 4.

##### Avanzo di consuntivo

1. L'avanzo di consuntivo alla fine dell'esercizio finanziario 2005 risulta stabilito come segue:

deficit di cassa al 1° gennaio 2005	euro -	253.267.479,25
+ riscossioni	euro +	4.895.848.778,50
- pagamenti	euro -	4.873.919.072,76
= deficit di cassa al 31 dicembre 2005	euro -	231.337.773,51
+ residui attivi	euro +	3.871.893.109,48
- residui passivi	euro -	3.318.504.920,32
= avanzo di consuntivo dell'esercizio finanziario 2005	euro +	322.050.415,65

#### Art. 5.

##### Conto generale del patrimonio

1. La situazione delle attività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2004	euro	6.565.876.294,87
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2005	euro +	1.687.945,31
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2005	euro	6.567.564.240,18

2. La situazione delle passività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2004	euro	4.379.310.724,23
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2005	euro -	119.566.345,04
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2005	euro	4.259.744.379,19

3. L'eccedenza delle attività sulle passività (patrimonio netto) alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2004	euro	2.186.565.570,64
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2005	euro +	121.254.290,35
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2005	euro	2.307.819.860,99

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 23 marzo 2007

DELLAI

07R0555

LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 2007, n. 7.

**Modifiche della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) nonché della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, in materia di edilizia abitativa e disposizioni sulle società partecipate dalla Provincia.**

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 15 del 10 aprile 2007)

(Omissis).

07R0577

LEGGE PROVINCIALE 27 marzo 2007, n. 8.

**Modificazioni delle leggi provinciali 28 marzo 2003, n. 4, in materia di agricoltura, 23 novembre 1978, n. 48, e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di foreste. Interventi per favorire l'economia montana.**

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 15 del 10 aprile 2007)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).*

1. All'art. 22 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Provincia può concedere un premio annuo per unità di bestiame adulto (UBA) nella misura massima di 370 euro/UBA, tenuto conto dei coefficienti stabiliti dall'allegato A, agli operatori agricoli che allevano direttamente le seguenti specie o razze animali caratteristiche dell'ambiente alpino provinciale e minacciate di estinzione:

a) bovine: Rendena, grigio alpina;

b) equine: cavallo Norico, cavallo da tiro pesante rapido, cavallo Haflinger;

c) ovine: fiemmesa (tingola), pusterese;

d) caprine: capra bionda dell'Adamello, mochena.»

b) nel comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguente: «Tale premio viene erogato secondo le condizioni previste dal piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2007-2013.».

2. All'art. 23 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguente:

«2. Si considerano superfici foraggiere abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, non destinate a utilizzazioni agrarie da almeno tre annate agrarie. Inoltre si considerano superfici foraggiere abbandonate le terre su cui attività di sfalcio, pascolo o coltivazione sono documentabili negli ultimi dieci anni ed attualmente in fase di colonizzazione da parte della vegetazione forestale, a prescindere da eventuali diverse classificazioni degli strumenti urbanistici o di pianificazione economica o forestale in vigore, fermo restando che non sono comunque considerate boscate le aree di neocolonizzazione di pascoli o superfici foraggiere abbandonate con vegetazione forestale arborea o arbustiva con altezza inferiore a due metri. Per queste ultime l'importo di cui al comma 1 è triplicato. La Giunta provinciale, con propria deliberazione e con riferimento al piano urbanistico provinciale e ai piani forestali e montani, individua le caratteristiche delle terre da considerare superfici foraggiere abbandonate ai fini del presente comma.»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) la comunità può svolgere in forma associata le competenze dei comuni attribuite dal presente articolo. In tal caso le somme per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono assegnate ed erogate alla comunità con l'osservanza delle procedure previste per i comuni.»;

c) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. In presenza dell'indisponibilità dei comuni ad accedere alle provvidenze previste dal presente articolo, possono inoltrare richiesta per l'accesso alle medesime gli operatori singoli o associati che si impegnano all'effettuazione dell'azione di recupero e alla prosecuzione della coltivazione della medesima area prativa per almeno 5 anni e su una superficie minima di 1 ettaro. In assenza di delimitazioni cartografiche operate dal comune e di provvedimenti adottati dal medesimo, per l'individuazione delle aree prative la cui mancata coltivazione può costituire rischio ambientale di cui al comma 1 di questo articolo, l'ammissibilità delle domande proposte da operatori agricoli singoli o associati è subordinata all'accertamento della sussistenza dei rischi citati da parte della struttura responsabile dell'istruttoria delle domande.

9-ter. Le domande di contributo per l'azione di recupero delle aree presentate da operatori singoli o associati ai sensi del comma 9-bis di questo articolo, debbono essere complete di:

a) cartografia riportante le particelle oggetto di recupero e successiva coltivazione;

b) relazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni del recupero;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riportante il titolo di possesso della particella fondiaria o delle particelle fondiarie e, nel caso di particella o particelle non in proprietà, della precisazione di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario o dei proprietari all'azione di recupero e prosecuzione almeno quinquennale della coltivazione.

9-quater. Per le attività di cui al comma 9-bis la Provincia può concedere un contributo fino alla misura massima prevista dai commi 1 e 8 di questo articolo.».

## Art. 2.

*Modificazione dell'art. 12-bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse).*

1. Il comma 6 dell'art. 12-bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, è sostituito dal seguente:

«6. La Provincia può accordare, agli enti proprietari di cui all'art. 16 e ai proprietari privati, a loro cooperative, associazioni o consorzi le cui proprietà forestali sono gestite sulla base di un piano di assestamento ai sensi dell'art. 3 o di un progetto speciale di utilizzazione ai sensi dell'art. 20 e che partecipano ai mercati locali, un premio fino a 2 euro a metro cubo per la vendita di assortimenti tondi e fino a 4 euro a metro cubo per la vendita di assortimenti semilavorati. Il premio è accordato alla conclusione annuale dei mercati, sulla base dei dati contenuti nella relazione predisposta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento sulla quantità di legname venduto annualmente da ciascuno dei partecipanti. Uguale premio può essere accordato per le vendite avvenute attraverso uno specifico portale della rete internet. In quest'ultimo caso i quantitativi sono certificati tramite le corrispondenti fatture e un'ideale dichiarazione del gestore del portale.».

## Art. 3.

*Modificazioni della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30).*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi ai proprietari privati, a loro cooperative, associazioni o consorzi le cui proprietà forestali sono gestite sulla base di un piano di assestamento, ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), o di un progetto speciale di utilizzazione, ai sensi dell'art. 20 della medesima legge. A loro non sono concessi i contributi previsti dall'art. 4.».

2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale n. 33 del 1986 è sostituito dal seguente:

«3. Resta escluso dalle agevolazioni il legname proveniente dai lotti di piante inferiori a 100 metri cubi; si deroga a tale limite per il legname proveniente da proprietà la cui ripresa annua è inferiore a 100 metri cubi tariffari.».

## Art. 4.

### *Efficacia della legge*

1. L'efficacia di questa legge decorre dall'anno finanziario successivo a quello in cui è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione l'avviso sull'esito positivo dell'esame di compatibilità della legge con gli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

## Art. 5.

### *Disposizioni finanziarie*

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 27 marzo 2007

DELLAI

(Omissis).

07R0578

### LEGGE PROVINCIALE 3 aprile 2007, n. 9.

**Disposizione in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura.**

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 16 del 17 aprile 2007)

(Omissis).

07R0579

### LEGGE PROVINCIALE 3 aprile 2007, n. 10.

**Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza.**

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 16 del 17 aprile 2007)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza*

1. È istituito, presso il Consiglio provinciale, il garante provinciale dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il garante salvaguarda e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, ancorché non in possesso della cittadinanza italiana sanciti dall'ordinamento internazionale, europeo, nazionale e provinciale, in particolare dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con speciale riferimento al suo preambolo e ai suoi principi, dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46, nonché dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77.

3. Il garante opera in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2.

*Funzioni del garante*

1. Il garante svolge le funzioni previste da quest'articolo perseguendo, anche tramite il coinvolgimento delle famiglie interessate, l'effettivo esercizio dei diritti del minore, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle sue eventuali decisioni, ove capace di reale discernimento, e di positivo sviluppo della sua personalità.

2. Il garante accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti e intervenendo presso le autorità competenti per assicurare la tutela e il sostegno. Nell'esercizio di tale funzione il garante provvede, in particolare, a:

a) segnalare ai servizi sociali o all'autorità giudiziaria situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario in materia di tutela dei minori, anche in caso di mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario, ovvero di ostacoli a tale esercizio da parte del coniuge affidatario; in tale sede può anche proporre agli organi competenti l'adozione di specifici interventi per prevenire o rimediare a rischi, danni o violazioni dei diritti dei minori;

b) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico;

c) richiedere agli organi provinciali competenti l'esercizio del potere di vigilanza ad essi demandato dall'ordinamento sull'assistenza prestata ai minori accolti presso servizi socio-assistenziali;

d) segnalare agli enti competenti eventuali inadempimenti dei propri dipendenti con riferimento alle funzioni ad essi demandate in materia socio-assistenziale.

3. Il garante raccoglie direttamente dalla voce dei bambini, predisponendo un idoneo locale di ascolto, degli adolescenti e degli adulti, esigenze, istanze e proposte. Per promuovere il miglioramento della condizione dei minori il garante provvede, in particolare, a:

a) formulare proposte per migliorare il sistema normativo e il sistema dei servizi finalizzati a tutelare l'esercizio dei diritti dei minori;

b) proporre ai soggetti competenti iniziative di formazione, in particolare sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, rivolte a operatori della scuola e del volontariato, agli operatori addetti ai servizi e alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche o private, nonché, previa intesa con l'autorità giudiziaria ed amministrativa statale competente, agli operatori delle strutture giudiziarie;

c) perseguire sinergie tra le amministrazioni pubbliche della provincia impegnate nella tutela dell'infanzia o dell'adolescenza, i soggetti privati e le autorità giudiziarie;

d) facilitare, mediante proposte e anche in funzione di coordinamento, la realizzazione di iniziative da parte della Provincia, degli enti locali e dei soggetti del privato sociale, volte a favorire la tutela dei minori e, in particolare, la prevenzione e il trattamento di situazioni di abuso e disadattamento;

e) promuovere iniziative degli enti competenti volte a individuare, selezionare e preparare le persone disponibili a svolgere attività di tutela, di curatela e d'amministrazione di sostegno, nonché a fornire consulenza e sostegno ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.

4. Il garante promuove iniziative per sensibilizzare i minori stessi, le famiglie, gli operatori e la società rispetto ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. Nell'esercizio di tale compito il garante in particolare:

a) promuove la realizzazione di iniziative d'informazione destinate alla sensibilizzazione dei bambini e degli adolescenti rispetto ai loro diritti;

b) promuove, anche in collaborazione con la Provincia, gli enti locali e i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti del minore;

c) monitora, in collaborazione con il comitato provinciale per le comunicazioni, la programmazione televisiva, la comunicazione a mezzo stampa e altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, sotto il profilo della percezione e della rappresentazione infantile, segnalando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli altri organi competenti le eventuali trasgressioni commesse;

d) promuove iniziative per facilitare la creazione di un nuovo rapporto tra i minori e gli organi di informazione, con l'intento di sviluppare nei minori capacità critiche e di suscitare negli organi di informazione una maggiore sensibilità e rispetto verso l'infanzia, al fine di difenderne i diritti e tutelarne l'immagine;

e) fornisce ai mezzi di comunicazione, al pubblico, ai minori, alle persone e agli organi che si occupano dell'infanzia o dell'adolescenza informazioni sull'esercizio dei diritti dei minori;

f) intrattiene rapporti di scambio, di studio o di ricerca con organismi pubblici e privati.

### Art. 3.

#### *Rapporti istituzionali*

1. Il garante invia annualmente, entro il mese di marzo, al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio delle autonomie locali una relazione sull'attività svolta, con eventuali suggerimenti e proposte di contenuto normativo e amministrativo.

2. La Provincia dà adeguata pubblicità all'attività del garante e assicura la diffusione annuale della relazione di cui al comma 1.

3. Il garante può trasmettere al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio delle autonomie locali relazioni non periodiche, che affrontano problematiche specifiche concernenti l'infanzia e l'adolescenza fornendo eventuali soluzioni e richiedendo eventuali interventi.

4. Il garante può essere sentito dalle commissioni consiliari in ordine ai problemi e alle iniziative inerenti i bisogni, i diritti e gli interessi dei minori. Il garante può inoltre chiedere di essere sentito dalle commissioni consiliari competenti secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale, i consiglieri provinciali possono chiedere direttamente al garante notizie e informazioni connesse allo svolgimento delle sue funzioni.

5. La Giunta provinciale acquisisce le osservazioni del garante in merito agli atti amministrativi generali, ai regolamenti e ai suoi disegni di legge in materia d'infanzia e di adolescenza.

6. Il garante si coordina con gli altri garanti o tutori dell'infanzia istituiti a livello statale o regionale e collabora con i tribunali per i minorenni, in particolare in materia di affidamento familiare e di adozione; mantiene costanti rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali preposti alla tutela dei diritti dei minori.

### Art. 4.

#### *Informazione del garante*

1. Il garante ha diritto di accesso agli atti delle amministrazioni nei confronti delle quali svolge le sue funzioni e che riguardano la condizione e i diritti dei minori. Può chiedere informazioni d'ufficio o su richiesta di cittadini, singoli o associati.

### Art. 5.

#### *Rapporti con il difensore civico e con le strutture provinciali*

1. Il difensore civico e il garante si segnalano reciprocamente situazioni d'interesse comune e coordinano la propria attività nell'ambito delle loro competenze.

2. Il garante collabora con gli assessori e le strutture provinciali competenti in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

### Art. 6.

#### *Requisiti e nomina*

1. Il garante è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio.

2. Per la nomina a garante sono richiesti i seguenti requisiti:

a) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti, in lettere, filosofia, servizio sociale, scienza dell'educazione, psicologia, sociologia o equipollenti, in medicina con specializzazione in pediatria;

b) competenza nel settore della tutela dei diritti umani e dell'infanzia, maturata preferibilmente con esperienza professionale almeno quinquennale in materia di età evolutiva e di relazioni familiari, o esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio o della devianza minorile.

### Art. 7.

#### *Cause d'incompatibilità*

1. La funzione del garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, con qualsiasi carica elettiva e con qualsiasi incarico nell'ambito di associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia, di partiti politici o di sindacati.

2. Il garante deve dimettersi entro l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature se si presenta come candidato, ad elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali, politiche o europee.

### Art. 8.

#### *Durata, revoca e nuova nomina*

1. Il garante dura in carica tre anni e continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del successore. Può essere rieletto per sole due volte.

2. Il Consiglio provinciale, deliberando a maggioranza dei due terzi dei componenti e a scrutinio segreto, può revocare il garante per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, per violazioni di legge o per accertata inefficienza.

3. Se il mandato del garante cessa per qualunque motivo diverso dalla scadenza il Presidente del Consiglio provinciale provvede agli adempimenti necessari per la nuova nomina.

### Art. 9.

#### *Dichiarazioni del garante*

1. Entro trenta giorni dalla sua nomina il garante dichiara alla Presidenza del Consiglio, provinciale:

a) l'inesistenza o la cessazione delle situazioni d'incompatibilità;

b) l'intervenuta dichiarazione fiscale dei suoi redditi.

2. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni comporta la decadenza del garante, accertata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale. Allo stesso modo comporta decadenza il verificarsi, nel corso del mandato, di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 7.

## Art. 10.

*Indennità e rimborsi spese*

1. Al garante spetta un trattamento economico pari a due terzi dell'indennità percepita dai consiglieri provinciali, con esclusione della diaria. Inoltre gli spettano le indennità di missione e i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento del suo incarico, in misura identica a quella dei consiglieri provinciali.

## Art. 11.

*Disposizioni organizzative*

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, disciplina le modalità organizzative e di funzionamento dell'attività del garante, secondo principi di economicità e di razionalizzazione della spesa.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. La Presidenza del Consiglio può attivare idonei recapiti periferici per il garante, su proposta di quest'ultimo e localizzandoli preferibilmente presso la sede di enti pubblici, previo accordo con gli stessi.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il garante si avvale dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani di cui all'articolo 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 concernente «Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)», e degli altri osservatori istituiti dalla Provincia, secondo criteri e modalità stabiliti d'intesa con la stessa; per i rapporti con gli enti pubblici aventi sede a Roma il garante può avvalersi della competente struttura della Provincia.

## Art. 12.

*Disposizione transitoria*

1. Il Presidente del Consiglio provinciale iscrive all'ordine del giorno del Consiglio la nomina del garante entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 11

## Art. 13.

*Disposizione finanziaria*

1. All'autorizzazione delle spese e alla copertura degli oneri derivanti da questa legge provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio.

## Art. 14.

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nei *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nei *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 aprile 2007

DELLAI

07R0580

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2007, n. 25.

**Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006 in materia delle strade del vino.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 24 ottobre 2007)

(Omissis).

07R0750

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2007, n. 26.

**Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 21 novembre 2007)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Principi generali*

1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce e concorre a tutelare e valorizzare la minoranza linguistica slovena, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano.

2. Con la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'applicazione, in particolare, dei principi espressi:

a) dall'art. 6 della Costituzione;

b) dall'art. 3 dello Statuto;

c) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

d) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);

e) dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);

f) dallo Strumento dell'iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;

g) dai documenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue;

h) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992.

3. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale in materia, come recata in particolare dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), e dal decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione), e definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche friulana e germanofona, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversità culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.

#### Art. 2.

##### *Ambito territoriale di applicazione*

1. Le norme della presente legge si applicano nell'intero territorio della Regione, salvi i casi espressamente riferiti al territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena.

2. Il territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena comprende le aree individuate ai sensi della legge n. 38/2001.

3. Nel territorio di cui al comma 2 i provvedimenti della presente legge riguardano anche il resiano e le varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Vai Canale.

#### Art. 3.

##### *Rapporti internazionali*

1. Nei rapporti istituzionali di carattere internazionale la Regione promuove e sostiene, nell'ambito delle proprie competenze, le politiche e le iniziative atte a rafforzare e valorizzare le diversità culturali e linguistiche, con particolare attenzione a quelle legate alla presenza di minoranze linguistiche sul territorio.

2. In particolare, nell'ambito dei rapporti istituzionali con la Repubblica di Slovenia, la Regione promuove e dà impulso a iniziative atte a garantire il miglioramento del livello di tutela della minoranza linguistica slovena presente nel Friuli-Venezia Giulia e della comunità nazionale italiana in Slovenia e a favorire una migliore conoscenza e fruizione delle lingue minoritarie nei rispettivi territori di insediamento.

3. In accordo con le autorità della Repubblica di Slovenia, con le organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'art. 6 e con gli organi rappresentativi della comunità nazionale italiana in Slovenia, possono essere avviate forme di collaborazione e istituti organismi congiunti, al fine di migliorare l'integrazione delle due minoranze nella realtà culturale, sociale ed economica transfrontaliera.

#### Art. 4.

##### *Collaborazione tra le identità linguistiche regionali*

1. La Regione promuove iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra la minoranza linguistica slovena e la comunità di lingua italiana, tra le minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona presenti sul territorio regionale e le loro istituzioni, nonché tra le associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle lingue minoritarie.

2. La Regione sostiene la realizzazione di progetti comuni, atti alla valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche e al rafforzamento del concetto di interculturalità.

## Capo II

### ASSETTO ISTITUZIONALE

#### Art. 5.

##### *Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena*

1. È istituito, presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, l'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena nella Regione, di seguito denominato Albo regionale.

2. L'Albo regionale si articola in sei sezioni, nelle quali sono inserite, rispettivamente, le seguenti categorie di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena:

a) organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'art. 6;

b) associazioni culturali, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, operanti nel settore culturale, educativo e della ricerca, nonché le loro organizzazioni rappresentative di livello provinciale o regionale;

c) associazioni sportive, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore dello sport e delle attività ricreative;

d) organizzazioni sociali e di categoria, quali:

1) associazioni, istituti e organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, che svolgono la loro attività nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, del volontariato, dell'accoglienza e dell'assistenza ai minori, ivi comprese le attività educative e di doposcuola, nonché le organizzazioni operanti nel settore della gestione e valorizzazione del territorio;

2) organizzazioni associative delle categorie economiche e organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 38/2001;

e) mezzi di informazione, comprendente case editrici, organizzate anche nella forma di cooperative o di società commerciali, che producono pubblicazioni periodiche e librerie e materiali audiovisivi e multimediali, anche su supporto magnetico e digitale, nonché emittenti radiofoniche e televisive;

f) enti proprietari e/o gestori di immobili destinati alle attività culturali, educative, di ricerca, sportive, ricreative, sociali, di categoria, nonché editoriali svolte dagli enti e dalle organizzazioni di cui al presente comma.

3. L'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge.

4. L'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale sono disposte dall'assessore regionale competente per materia.

5. Le modalità e i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti con regolamento regionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 8 e la Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

6. Ciascuna realtà richiedente l'iscrizione all'Albo regionale deve produrre il bilancio relativo dell'ultimo esercizio concluso.

7. Il riconoscimento del carattere di rappresentatività all'interno della minoranza slovena di organizzazioni sindacali e di categoria, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 38/2001, costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui al comma 2, lettera d).

## Art. 6.

*Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena*

1. Sono organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza stessa.

2. Possono essere riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le associazioni di secondo grado, costituite e operanti da almeno cinque anni per lo svolgimento di attività di coordinamento di associazioni della minoranza linguistica slovena, con i seguenti requisiti:

a) dispongono di almeno una struttura operativa in ciascuna delle tre province di Trieste, Gorizia e Udine;

b) i loro soci sono prevalentemente o esclusivamente associazioni;

1) che risultano iscritte, in numero non inferiore a venti, nelle sezioni dell'Albo regionale di cui all'art. 5, comma 2, lettere b), c), d), e) e f); per ciascuna sezione deve risultare iscritta almeno una associazione socia;

2) delle quali almeno una con sede nella provincia di Trieste, almeno una con sede nella provincia di Gorizia e almeno una con sede nella provincia di Udine.

3. Ai fini della verifica dei requisiti indicati al comma 2, lettera b), le associazioni che appartengono a più organizzazioni di riferimento sono computate per una sola volta.

4. Il riconoscimento delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena è disposto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente per materia.

5. Le associazioni che intendono ottenere il riconoscimento di cui al comma 4 e sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 presentano istanza alla Direzione centrale competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti e del bilancio relativo all'ultimo esercizio finanziario concluso.

6. Il decreto di riconoscimento costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui all'art. 5, comma 2, lettera a).

7. Nella forma e con la procedura di cui al comma 4 si provvede alla revoca del riconoscimento, qualora siano venuti a mancare uno o più dei requisiti indicati al comma 2.

8. Le associazioni riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena si qualificano come enti esponenziali della minoranza stessa; quando leggi, regolamenti e atti fanno menzione delle organizzazioni più rappresentative della minoranza slovena, la menzione si intende operata alle organizzazioni di riferimento.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena un contributo a sostegno dell'attività istituzionale.

10. L'ammontare dello stanziamento annuo a favore delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena è stabilito nella legge finanziaria regionale e fa carico ai fondi di cui all'art. 16 della legge n. 38/2001.

## Art. 7.

*Organizzazioni e attività sindacali*

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le organizzazioni rappresentative della minoranza linguistica slovena secondo le previsioni dell'art. 22 della legge n. 38/2001.

## Art. 8.

*Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena*

1. È istituita, presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, di seguito denominata Commissione consultiva.

2. La Commissione consultiva è organo di consulenza generale su tutte le questioni e le problematiche riferite alla minoranza linguistica slovena in Regione. In particolare:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) esprime parere, con riferimento ai progetti relativi all'uso della lingua slovena, sulla proposta di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione, ai sensi del decreto legislativo n. 223/2002;

c) fornisce i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale, nonché dagli enti e agenzie regionali;

d) formula autonomamente osservazioni e proposte in relazione alle finalità di cui all'art. 1.

3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.

4. La Commissione consultiva è composta da:

a) l'assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) sei componenti, due per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, designati dalle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'art. 6;

c) tre componenti, uno per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, eletti dall'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), della legge n. 38/2001, a tal fine previamente convocata dal Presidente del Consiglio regionale;

d) un componente della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13 della legge n. 38/2001, delegato dalla Commissione stessa.

5. La partecipazione alla Commissione consultiva del componente di cui al comma 4, lettera d), avviene previa intesa con i competenti organi statali.

6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 4, lettere b) e c), è nominato un componente supplente per i casi di assenza e decadenza.

7. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

8. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua slovena. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.

9. La Commissione consultiva subentra alla Commissione consultiva per le iniziative culturali e artistiche della minoranza linguistica slovena di cui all'art. 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche. La Commissione nominata ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 46/1991 rimane comunque in carica fino alla prima nomina della Commissione consultiva.

## Art. 9.

*Segreteria del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena*

1. L'Amministrazione regionale assicura il supporto organizzativo e di segreteria al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'art. 3 della legge n. 38/2001 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 (Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38).

## Art. 10.

*Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena*

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e definire nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.

2. Alla Conferenza sono chiamati a partecipare i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, i componenti della Commissione consultiva di cui all'art. 8, i componenti del Comitato istituzionale paritetico e dell'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'art. 3 della legge n. 38/2001, nonché i rappresentanti delle organizzazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 5. Sono inoltre invitati ai lavori della Conferenza il Direttore generale, nonché i dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali competenti nelle materie cui attengono gli interventi previsti dalla presente legge.

3. La Conferenza verifica altresì lo stato di attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

4. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della Conferenza sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 8.

## Capo III

## USO DELLA LINGUA SLOVENA

## Art. 11.

*Rapporti tra la Regione e i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena*

1. Nell'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 8 della legge n. 38/2001, i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena possono rivolgersi all'Amministrazione regionale in lingua slovena, verbalmente o per iscritto, e hanno diritto di ottenere risposta, entro i termini previsti dalla normativa vigente, nella stessa lingua o in lingua italiana con allegato il testo in lingua slovena.

2. Al fine di garantire l'effettività del diritto di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale assicura la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena negli uffici del Consiglio regionale, nonché nei propri uffici e in quelli degli enti da essa dipendenti, e istituisce, nelle zone centrali delle città di Trieste, Gorizia e Cividale, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, appositi uffici destinati alla comunicazione istituzionale e alla gestione delle relazioni con il pubblico, anche in lingua slovena.

3. Al fine di diffondere tra il proprio personale la conoscenza della lingua slovena, l'Amministrazione regionale promuove l'organizzazione di appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale e ne favorisce la frequenza.

4. Gli uffici del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti comunicano, anche in lingua slovena, le informazioni dirette al pubblico, nonché quelle di specifico interesse per la minoranza e assicurano che le informazioni istituzionali e promozionali diffuse sul territorio regionale siano pubblicate anche sulla stampa periodica in lingua slovena.

5. I formulari e la modulistica per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge sono predisposti dagli uffici in forma bilingue, italiano e sloveno.

6. Nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'art. 2, comma 2, le insegne e le indicazioni esposte al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative della Regione sono corredate della traduzione in lingua slovena.

## Art. 12.

*Nomi, cognomi e denominazioni slovene*

1. In applicazione dell'art. 7 della legge n. 38/2001, negli atti della Regione è assicurata ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena la corretta scrittura dei nomi e cognomi, compresi i segni diacritici propri dell'alfabeto sloveno.

2. Nel testo delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché degli altri atti e documenti, soggetti a pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le denominazioni slovene di province, comuni e frazioni sono riportate accanto alla denominazione in lingua italiana, in conformità al testo previsto dai rispettivi statuti provinciali e comunali, compresi i segni diacritici propri dell'alfabeto sloveno.

3. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale adegua le attrezzature tecniche e informatiche utilizzate dagli uffici della Regione.

## Art. 13.

*Uso della lingua slovena da parte di soggetti privati*

1. Nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'art. 2, comma 2, sulle insegne esposte al pubblico e in tutte le indicazioni per il pubblico, comprese le etichette sui prodotti agricoli, artigianali e industriali, è ammesso da parte di associazioni e imprese l'uso, oltre che della lingua italiana, anche di quella slovena.

## Capo IV

## AZIONI DI SETTORE

## Art. 14.

*Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali*

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 21, commi 1 e 2, della legge n. 38/2001, al fine di assicurare le condizioni per la miglior conoscenza e la salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'art. 2, comma 2, è stabilita un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella composizione degli organi collegiali regionali consultivi competenti nelle materie relative all'assetto amministrativo, all'utilizzo del territorio, nonché agli strumenti urbanistici e di programmazione economica e sociale e loro provvedimenti attuativi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e gli enti regionali individuano, con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 8, gli organi collegiali di cui risulta necessaria l'integrazione con un'adeguata rappresentanza della minoranza.

3. Alle integrazioni degli organi dell'Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e non previsti da disposizioni di legge e di regolamento si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

4. Alle integrazioni degli organi dell'Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e previsti dalla normativa regionale vigente si provvede con regolamento.

5. Nel caso di organi istituiti con legge regionale, il regolamento di cui al comma 4 è emanato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento sono modificate in conformità allo stesso le disposizioni legislative attinenti alla composizione degli organi collegiali dei quali è stata disposta l'integrazione.

## Art. 15.

*Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena*

1. L'Amministrazione regionale promuove, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di iniziative dirette alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena, provvedendo in particolare, per mezzo del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia, e avvalendosi dell'apporto conoscitivo e di consulenza delle istituzioni culturali e scientifiche della minoranza stessa, alla redazione e all'aggiornamento dell'inventario dei beni del patrimonio medesimo.

## Art. 16.

*Iniziativa per la promozione della conoscenza della lingua slovena*

1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle azioni finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche nonché allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali nella regione, promuove l'apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura slovena e sostiene, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 482/1999, la realizzazione di iniziative dirette a favorire l'insegnamento della lingua slovena nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. La Regione promuove iniziative di collaborazione tra le Università del Friuli Venezia Giulia e della Repubblica di Slovenia, da attuare anche sulla base di apposite convenzioni e protocolli d'intesa, per migliorare la formazione e la specializzazione nella lingua slovena dei cittadini della minoranza stessa, in particolare nel settore dell'istruzione universitaria e postuniversitaria, nonché al fine del riconoscimento di diplomi universitari e di esami di stato che abilitano all'esercizio delle professioni.

3. Le iniziative di collaborazione per il riconoscimento di esami che abilitano all'esercizio delle professioni possono essere promosse dalla Regione anche tra soggetti diversi dalle Università.

## Art. 17.

*Interventi per il servizio radio-televisivo in lingua slovena*

1. Al fine di garantire la ricezione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena sull'intero territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'art. 2, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione e il completamento delle opere destinate all'attivazione e al potenziamento di impianti di diffusione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali di tale territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 (Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio-televisivo nel Friuli-Venezia Giulia).

2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'informazione e della comunicazione radio-televisiva in lingua slovena, in conformità al disposto dell'art. 12, comma 2, della legge n. 482/1999, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti radiotelevisive private locali, per la realizzazione di programmi e servizi in lingua slovena.

## Capo V

## STRUMENTI FINANZIARI

## Art. 18.

*Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena*

1. In attuazione dell'art. 16 della legge n. 38/2001, è istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 38/2001.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza slovena, iscritti all'Albo regionale di cui all'art. 5, mediante l'attuazione dei seguenti interventi:

a) sovvenzioni annue a sostegno dell'attività di enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena;

b) sovvenzioni annue a sostegno dell'attività istituzionale, culturale, artistica, scientifica, educativa e sportiva di enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena;

c) sovvenzioni e contributi a sostegno di attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di enti e organizzazioni minori della minoranza slovena;

d) interventi diretti della Regione, a carattere straordinario, per iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, da realizzare mediante la stipula di apposite convenzioni con enti e organizzazioni della minoranza stessa.

3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente, fra le categorie d'intervento individuate al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 8, entro il 15 ottobre dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

4. Con la medesima deliberazione di cui al comma 3, la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 8, individua gli enti e le organizzazioni riconosciuti di rilevanza primaria della minoranza slovena, destinatari degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), e provvede all'indicazione degli importi da assegnare a ciascuno di essi. Il riconoscimento di ente e organizzazione di rilevanza primaria della minoranza slovena avviene mediante iscrizione in apposita tabella, approvata dal Consiglio regionale quale allegato alla legge finanziaria e sottoposta a revisione periodica a cadenza annuale.

5. Con apposite disposizioni regolamentari la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 8, approva i criteri per il riconoscimento degli enti e organizzazioni di rilevanza primaria di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonché i criteri per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma.

6. Il termine di presentazione delle domande per l'accesso agli interventi di cui al comma 2, lettere c) e d), è fissato al 31 gennaio di ogni anno.

7. Ai fini del riconoscimento di nuovi soggetti da iscrivere nella tabella degli enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena, sono considerate le istanze presentate dai soggetti interessati entro il 30 giugno di ogni anno.

8. All'attuazione degli interventi di cui al comma 2 provvede la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace.

9. In sede di prima applicazione, ai fini dell'individuazione degli enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui al comma 2, lettere a) e b), è approvata la «tabella degli enti primari sloveni», allegata alla presente legge. Per la programmazione delle assegnazioni finanziarie spettanti a ciascun ente e organizzazione riconosciuto di rilevanza primaria, a valere sullo stanziamento previsto per l'esercizio 2008 dalla legge finanziaria, si provvede nel rispetto di un criterio di proporzionalità con gli interventi effettuati a favore dei medesimi enti e organizzazioni negli anni precedenti.

#### Art. 19.

##### *Contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione*

1. Ai fini dell'assegnazione alla Regione dei contributi annui statali di cui all'art. 8 della legge n. 38/2001, la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 8, approva entro il 15 settembre di ogni anno l'elenco dei progetti relativi all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, predisposto secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'art. 3 della legge n. 38/2001, e comunica l'entità complessiva delle risorse necessarie ai competenti organi dello Stato.

2. Con regolamento regionale, da emanare previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, sono definite, in armonia con le disposizioni procedurali recate dai provvedimenti statali attuativi dell'art. 8 della legge n. 38/2001, le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 1 e per la concessione dei relativi finanziamenti.

#### Art. 20.

##### *Fondo regionale per lo sviluppo montano-risorse destinate a interventi per la minoranza linguistica slovena*

1. Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall'art. 21, comma 3, della legge 38/2001 affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed è destinato alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità medesime e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'art. 2, comma 2.

2. Per le finalità e nei territori di cui al comma 1, le comunità montane ivi indicate possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive, nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e dalle specifiche leggi statali e regionali.

3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede, tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi proposti, in relazione alle esigenze della minoranza linguistica slovena presente nei territori considerati e sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 8.

#### Art. 21.

##### *Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena*

1. È istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.

2. Sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi, da assegnare sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 8, le seguenti iniziative e attività:

a) costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali della minoranza linguistica slovena, compresi gli immobili di cui all'art. 19 della legge n. 38/2001;

b) attività e iniziative integrative per la promozione dell'apprendimento della lingua slovena nelle scuole pubbliche, comprese le iniziative di interscambio giovanile e di personale docente realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica di Slovenia;

c) iniziative a sostegno dell'insegnamento bilingue italiano e sloveno nella provincia di Udine, anche al fine del completamento del ciclo dell'istruzione obbligatoria per gli alunni provenienti dalle scuole indicate all'art. 12, comma 5, della legge n. 38/2001;

d) progetti innovativi, anche legati a più ampie iniziative di carattere internazionale, con particolare attenzione alle problematiche del mondo giovanile;

e) iniziative progettuali di collaborazione interculturale per le finalità di cui all'art. 4;

f) altre iniziative di carattere culturale e sociale, da realizzare nel territorio regionale, che per oggetto e contenuti specifici non rientrano nella tipologia di iniziative e attività ammissibili ai contributi di cui agli artt. 18, 19 e 20.

3. I contributi di cui al comma 2 possono essere concessi ai seguenti soggetti:

a) per le iniziative di cui al comma 2, lettera a), ai proprietari, gestori e affittuari degli immobili adibiti alle attività ivi previste, svolte da uno o più degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale di cui all'art. 5;

b) per le attività e iniziative di cui al comma 2, lettera b), alle istituzioni scolastiche pubbliche aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'art. 2, comma 2, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia (ANSAS) e alle associazioni operanti nel settore dell'istruzione, iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 5;

c) per le attività e iniziative di cui al comma 2, lettere d), e), f), agli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale di cui all'art. 5, nonché alle associazioni attive nei settori della tutela delle minoranze, della promozione delle diversità linguistiche e culturali, della solidarietà e della collaborazione interculturale, aventi sede nel territorio regionale.

4. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati sulla base di criteri e indirizzi definiti sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 8.

#### Art. 22.

##### *Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale*

1. Per la promozione delle attività e iniziative realizzate in favore del resiano possono essere finanziati programmi di intervento presentati dal Comune di Resia.

2. Per la promozione delle attività e iniziative realizzate in favore delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale possono essere finanziati programmi di intervento presentati in forma associata dai Comuni dei medesimi territori.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi diretti al finanziamento dei programmi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

#### Capo VI

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

#### Art. 23.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento per la disciplina dell'Albo regionale di cui all'art. 5, possono accedere ai finanziamenti di cui alla presente legge gli enti e le organizzazioni che negli ultimi

tre anni hanno beneficiato almeno una volta dei finanziamenti regionali previsti dall'art. 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), ottemperando a tutti gli obblighi di legge. Nella relativa domanda, da presentarsi alla Direzione centrale competente, è indicata la sezione dell'Albo regionale di pertinenza.

2. In sede di prima applicazione e nelle more del procedimento previsto dall'art. 6, sono riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le seguenti organizzazioni:

a) Slovenska kulturno-gospodarska zveza - Unione culturale economica slovena;

b) Svet slovenskih organizacij - Confederazione delle organizzazioni slovene.

3. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'art. 18, comma 5, rimangono in vigore, in quanto compatibili con le norme della presente legge, i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 23/2001.

#### Art. 24.

##### Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'art. 8 della legge regionale n. 46/1991;

b) il comma 2 dell'art. 208 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo dell'art. 8 della legge regionale n. 46/1991);

c) il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (modificativo dell'art. 8 della legge regionale n. 46/1991);

d) l'art. 5 della legge regionale n. 23/2001;

e) il comma 76 dell'art. 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (modificativo dell'art. 5 della legge regionale 23/2001);

f) l'art. 48 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (modificativo dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2001);

g) i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (modificativi dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2001);

h) i commi 112, 113 e 114 dell'art. 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (modificativi dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2001);

i) il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (modificativo dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2001);

j) la legge regionale 5 novembre 2003, n. 16 (Disposizioni riguardanti la Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena);

k) il comma 32 dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

2. Le abrogazioni disposte dal comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), decorrono dal 1° gennaio 2008.

#### Art. 25.

##### Disposizioni finanziarie

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 8 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 9 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.260.1.3018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5568 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 11, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 6.2.270.1.52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 399 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 12, comma 3, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati: UPB 52.2.280.1.664 / capitolo 156, UPB 52.2.280.1.3016 / capitolo 20, UPB 52.2.280.2.666 / capitoli 180 e 182.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 18, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente «Fondo per il sostegno delle attività degli enti ed organizzazioni della minoranza slovena - fondi statali».

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente «Sovvenzioni annue a sostegno dell'attività di enti ed organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena - fondi statali».

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5591 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole «degli enti, istituzioni e organismi di interesse primario della minoranza slovena» sono sostituite con le parole «degli enti ed organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena - fondi statali».

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 18, comma 2, lettera c), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5592 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole «delle istituzioni ed associazioni» sono sostituite con le parole «di enti ed organizzazioni» e infine sono aggiunte le parole «- fondi statali».

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 18, comma 2, lettera d), fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5593 (1.1.162.2.06.06) che per l'anno 2008 è istituito «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione «Convenzioni con enti ed organizzazioni della minoranza slovena per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza».

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 20 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.330.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente «Fondo regionale per lo sviluppo montano destinato alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni della Provincia di Udine compresi nelle comunità medesime e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena - fondi statali».

11. Per le finalità previste dall'art. 21, comma 1, relativamente agli interventi previsti dall'art. 21, comma 2, lettera *a*), nell'unità previsionale di base 8.4.300.2.316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è istituito «per memoria» il capitolo 5585 (2.1.242.3.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione «Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena - di parte capitale».

12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 21, comma 1, relativamente agli interventi previsti dall'art. 21, comma 2, lettere *b*), *c*) *d*), *e*), *f*), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente «Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena - di parte corrente».

13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 22 fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5594 (1.1.162.2.06.06) che per l'anno 2008 è istituito "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione «Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale».

14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 23 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 5571 e 5575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 16 novembre 2007

ILLY

(*Omissis*)

**08R0131**

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2007, n. 27.

**Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.**

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. n. 33 al *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 49 del 5 dicembre 2007)

(*Omissis*).

**08R0016**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-000) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 5 1 0 \*

€ 2,00